



COMUNICATO N. 326/L – 9 MAGGIO 2025

326/590

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 288/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Maggio 2025

Comunicato Ufficiale n. 288/A;

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

Pubblicato in Firenze il 9 Maggio 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



All. A)

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO
E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA
2025/2026 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, salvo i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **19 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2026**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre

il **31 marzo 2026**.

b) Calciatrici “non professioniste”

Il tesseramento delle calciatrici “non professioniste” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nate dal 1° gennaio 2005 in poi):

- **dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.**

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e alla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;**
- **dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti al campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste”

tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a società della Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

6. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9, delle N.O.I.F.

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 18 febbraio 2026 – a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile, si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile di ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come “professionista” o come “apprendista prof.” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof”.

9. Calciatrici provenienti/provenute da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere provenienti/provenute da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 9), lett. a), il tesseramento di calciatrici extracomunitarie provenienti da Federazione estera, ai sensi dell’art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare una ulteriore calciatrice extracomunitaria

proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera e svincolate in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera, trasferite fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per le calciatrici italiane. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Una calciatrice tesserata come “professionista” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

b) Calciatrici straniere mai tesserate all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., le calciatrici straniere, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

c) Calciatrici italiane provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come “professionista” all'estero non può essere tesserata come dilettante

prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2026.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento di calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professioniste” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **1° giugno 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma informatica.